



Comune di Riccione  
Provincia di Rimini

**Regolamento Comunale contro  
l'inquinamento luminoso e per il  
contenimento del consumo  
energetico attraverso il  
miglioramento dell'illuminazione  
pubblica e privata**

# **NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO**

**Articolo 1** - Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione dovranno essere eseguiti secondo criteri "antiquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".

Dall'entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri successivamente indicati. Inoltre, quelle già esistenti sul territorio del Comune di Riccione dovranno essere sostituite, modificate o utilizzate secondo le modalità esposte nei successivi articoli entro cinque anni dallo stesso termine.

**Articolo 2** - Sono considerate "antiquinamento luminoso con basso fattore abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo le sorgenti di luce con ottiche "cut-off" con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 0 cd per 1000 lumen, e, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con vetri di protezione piatti ad incasso equipaggiate con lampade al sodio ad alta e bassa pressione o comunque con rapporto Lumen/Watt non inferiore a 90. Gli impianti utilizzatori dette ottiche dovranno, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, essere equipaggiati dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 nel periodo di ora legale:

- a) Orologi o dispositivi notte-mezzanotte;
- b) Cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 watt;
- c) Riduttori di flusso luminoso, non applicabili, però, a lampade al sodio a bassa pressione, per lampade con potenza uguale o superiore a 100 watt.

Dette ottiche, negli impianti di uso stradale o similare, ovvero nell'illuminazione di piazzali, svincoli e parcheggi, anche se privati, dovranno essere montate parallelamente alle superfici da illuminare o con inclinazione massima di 5° e solo esclusivamente su pali dritti.

Le ottiche preesistenti, montate diversamente, potranno essere adeguate ai criteri esposti anche mediante la sola inclinazione delle stesse secondo i valori indicati.

**Articolo 3** - Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti come globi, lanterne e similari dovranno essere munite, da parte delle Ditte fornitrici o degli utilizzatori, di alette frangiluce con la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, ovvero di altro tipo di frangiluce funzionalmente equipollente, ovvero ancora di apposito schermo metallico in grado di ospitare almeno il 60% del corpo lampade e dirigente a terra la luce; in dette ottiche i vetri di protezione dovranno essere realizzati in materiale trasparente - chiaro o fumè - e liscio.

Tuttavia per dette sorgenti di luce che risultino internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, o che vengano utilizzate non oltre le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed oltre le 22.00 nel periodo di ora legale può essere concessa deroga alla trasformazione.

Analoga deroga può essere prevista per le suindicate sorgenti di luce con emissione non superiore a 4.000 lumen purché non ne sia previsto un uso a pieno regime oltre le ore 22.00; in tal caso dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al primo comma.

È ammesso l'uso di lampade elettroniche a basso consumo purché secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

**Articolo 4** - L'obbligatorietà di utilizzazione di lampade al sodio non è prevista per gli impianti sportivi. In ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione della luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

**Articolo 5** - È fatto divieto di utilizzare, per l'illuminazione pubblica o privata, fasci di luce orientati dal basso verso l'alto. Fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici nonché idonei schermi per evitare dispersioni verso l'alto se necessario e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare.

Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria.

Per quelle luminose di non specifico e necessario uso notturno dovrà essere osservato, per lo spegnimento obbligatorio, l'orario previsto dall'articolo 2.

Nell'illuminazione di edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto". Solo nei casi di assoluta impossibilità di attuazione della stessa, e per soggetti di particolare e comprovato pregio architettonico, è prevista deroga. In tal caso i fasci di luce dovranno rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli

stessi, prevedendo lo spegnimento parziale o totale, o la diminuzione di potenza impegnata degli impianti dopo le ore indicate nell'articolo 2.

È altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

**Articolo 6** - Il Comune, in sede di approvazione delle Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare, preventivamente, la compatibilità degli impianti di illuminazione esterna nonché di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei progetti con gli stessi.

Le Ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri sopra Indicati.

Per gli impianti privati tale caratteristiche verranno assicurate dai progettisti, dagli installatori ovvero ancora dagli utilizzatori degli stessi.

**Articolo 7** - (Disposizioni transitorie e finali) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune, nell'ambito dei finanziamenti assegnati e/o destinati allo scopo di cui al presente regolamento, ed ogni altro soggetto pubblico o privato, dovrà sostituire o modificare tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati per ridurre l'inquinamento luminoso, l'abbagliamento ed i consumi energetici, stabilendo, in via preventiva, la spesa minima di € 100.000,00 per il primo e secondo anno di interventi e di quantificare gli interventi successivi in misura pari al risparmio energetico ottenuto, previa adozione dei relativi atti deliberativi di integrazione al bilancio.

Le modifiche non comportanti spese dovranno essere attuate entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Per l'adeguamento degli impianti si potrà procedere anche alla sola installazione di appositi schermi sulle armature, alla sostituzione dei vetri di protezione e delle lampade, alla modifica di inclinazione delle sorgenti, ovvero, ancora alla semplice rimozione dei vetri protettivi, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quanto disposto nel presente regolamento.

Per la riduzione del consumo energetico degli impianti già operanti, in assenza di regolatori di flusso luminoso o sistemi di cablaggio, i soggetti interessati procederanno allo spegnimento del 50% delle sorgenti di luce dopo gli orari indicati nell'articolo 2.

**Articolo 8** -La disposizione del precedente comma non è obbligatoria per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia, caserme, impianti idrici e zone militari.

